



Oggetto: ferie maturate nel 2020 e non ancora godute al 30.06.2022.

Come ogni anno vi ricordiamo che il 30.06.2022, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003 e salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva, rappresenta il termine entro cui devono essere fruite le ferie residue del 2020.

Il mancato godimento del periodo minimo legale di ferie (4 settimane entro il termine di 18 mesi dalla maturazione o entro il termine più ampio previsto dai contratti collettivi) è punibile con una sanzione amministrativa che varia in base al numero dei lavoratori interessati.

Ricordiamo inoltre che, se non diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva, qualora le ferie residue del 2020 non siano state fruite entro la scadenza, i datori di lavoro dovranno versare all'INPS entro il 20.08.2022 la relativa contribuzione.

Risulta pertanto estremamente importante programmare e monitorare costantemente il godimento delle ferie sia per il rispetto della normativa che per il benessere dei lavoratori.

Lo Studio rimane in attesa di vostre disposizioni per provvedere all'assoggettamento contributivo delle ferie residue del 2020 con la mensilità di Luglio 2022.

Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i più Cordiali Saluti.

STUDIO GIAROLA